

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la rete delle strade nazionali

(Riclassificazione della strada del Prättigau)

del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni
del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 2000¹;

visto il parere del Consiglio federale del 3 maggio 2000²,

decreta:

I

L'allegato al decreto federale del 21 giugno 1960³ concernente la rete delle strade
nazionali è completato dal seguente tratto:

	Strada e sezioni	Classe
N. 28	Collegamento N13 Landquart-Klosters/stazione di carico della galleria del Vereina	2/3

II

¹ La presente ordinanza non sottostà al referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

¹ FF 2000 2844

² FF 2000 2855

³ RS 725.113.11

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz